



CHIARA
Principessa Sovrana di Ninfa e presso l'Astura
Signora di Castania

Visto il Decreto Principesco 2 ottobre 2025, n.6;
Su proposta del Capo del Governo;

NOI ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Libro I
Disposizioni Generali

Capo I
Principi Fondamentali

Art.1
Oggetto e finalità

Il presente decreto, con la denominazione di “Codice delle disposizioni nobiliari, cavalleresche e d’onore”, disciplina la concessione e la formalizzazione di tutti gli onori concessi dalla Real Casa. Ai fini del presente decreto, per “codice” s’intende il codice di cui al presente comma.

Art.2
Natura giuridica dei titoli e delle onorificenze

1. I titoli dinastici, i predicati nobiliari, gli ordini cavallereschi e le onorificenze sono riconosciuti dall’ordinamento come distinzioni onorarie, simboliche o commemorative, e non come conferimenti di privilegi personali o patrimoniali.
2. L’attribuzione dei titoli e delle onorificenze compete al Sovrano, il quale esercita il *fons honorum*, in coerenza con gli ordinamenti vigenti.
3. L’uso dei titoli e delle onorificenze nell’ordinamento pubblico e privato è assoggettato alle condizioni stabilite dal presente codice.
4. Le onorificenze conferite da autorità straniera possono essere utilizzate nell’ordinamento nazionale esclusivamente nei limiti e con le modalità previsti dalla legge, senza che ne derivi comunque un’automatica equiparazione a distinzioni nazionali.
5. L’iscrizione nei registri ufficiali, la pubblicazione e la registrazione costituiscono presupposti per il riconoscimento formale dell’efficacia nei confronti dell’ordinamento pubblico e nei rapporti costituzionali.
6. L’utilizzo indebito, la falsificazione o l’usurpazione dei titoli e delle onorificenze sono soggetti alle sanzioni previste dal presente codice.

Art.3

Distinzioni tra titoli di rango, ordini cavallereschi, decorazioni militari e civili

1. Ai fini del presente codice, si intendono per:
 - a) titoli dinastici o nobiliari, le denominazioni onorarie o di rango che derivano da concessione sovrana, da successione legittima o da prerogativa dinastica, prive di effetti giuridici civili ma riconoscibili come elementi di identità storica e personale;
 - b) ordini cavallereschi, le istituzioni di carattere onorifico o religioso, dotate di propri statuti, organi e distintivi, aventi per scopo la premiazione al merito;
 - c) onorificenze e decorazioni, le distinzioni individuali conferite per meriti civili, militari, culturali o umanitari.
2. I titoli dinastici e nobiliari hanno carattere personale e familiare; gli ordini e le onorificenze, invece, costituiscono riconoscimenti di merito individuale.

Art.4

Fonti normative e rango delle disposizioni

1. Le norme del presente codice costituiscono la disciplina organica in materia di titoli, ordini e onorificenze, e prevalgono su ogni altra disposizione incompatibile.
2. Restano ferme le norme del diritto internazionale consuetudinario.
3. Gli ordini cavallereschi riconosciuti da Stati esteri o enti sovrani di diritto internazionale mantengono la loro efficacia nei limiti delle convenzioni internazionali e del diritto interno.
4. In caso di conflitto interpretativo, prevale la disposizione che meglio salvaguarda la legittimità della concessione, la certezza dei titoli e la tutela della fede pubblica.

Capo II Organi e competenze

Art.5

Autorità concedente

È prerogativa esclusivamente Sovrana la concessione dei titoli e delle onorificenze di qualsiasi tipo, su consiglio del Consiglio Privato di Sua Altezza Reale e su proposta di quest'ultimo o dell'ente competente indicato da questo codice.

Art.6

Armoriale Generale dello Stato

1. È istituito l'Armoriale Generale dello Stato, di competenza esclusiva del Ministero della Real Casa, che ha lo scopo e la finalità di registrare la concessione di titoli e delle onorificenze e gli eventuali onori o rappresentazioni araldiche a essa collegati.
2. La registrazione presso l'Armoriale Generale, ai sensi dell'articolo 2, comma 5 del presente codice, rappresenta prova unica e inappellabile dello status concesso dal Sovrano.
3. L'Armoriale è ulteriormente normato dal presente codice, libro IV, capo II.

Libro II Dei titoli dinastici e nobiliari

Capo I

Titoli di rango e predicati

Art.7

Definizione dei titoli

1. I titoli dinastici e nobiliari sono denominazioni di onore o di rango concesse dal Sovrano oppure acquisite per successione legittima secondo gli ordinamenti vigenti.
2. I titoli si distinguono, secondo la tradizione storica, in:
 - a) titoli maggiori: principe, duca, marchese;
 - b) titoli minori: conte, visconte, barone, nobile;
 - c) altri titoli e dignità eventuali.
3. I predicati territoriali o storici sono elementi accessori del titolo e ne specificano l'origine, la dignità o il legame con luoghi di particolare rilevanza storica o araldica.
4. Il titolo può essere personale o ereditario, secondo quanto stabilito nell'atto di concessione o nelle norme dinastiche applicabili.
5. I titoli dinastici non producono effetti giuridici nell'ordinamento civile, salvo quanto previsto da leggi speciali in materia di cognomi o denominazioni personali.

Art.8

Natura ereditaria e personale dei titoli

1. I titoli ereditari si trasmettono secondo le regole di successione stabilite dall'atto di concessione in prim'ordine e dalla legge.
2. Salvo diversa previsione, la successione avviene secondo il principio della primogenitura.
3. I titoli personali si estinguono con la morte del titolare, salvo rinnovo o specifica disposizione dell'atto concessorio.
4. La rinuncia volontaria al titolo è ammessa mediante dichiarazione scritta al Sovrano per tramite del Ministero della Real Casa, ma non produce effetti retroattivi.
5. La trasmissione del titolo non comporta trasferimenti di beni, diritti o prerogative diversi da quelli meramente onorifici.

Art.9

Linee di successione e prove di legittimità

1. L'acquisto del titolo per successione richiede la dimostrazione della legittima discendenza, secondo gli ordinamenti vigenti e con idonea documentazione genealogica.
2. Il Ministero della Real Casa verifica l'autenticità dei documenti prodotti e può richiedere ulteriori prove, certificazioni o pareri genealogici.
3. In caso di contestazione tra più pretendenti, la decisione spetta al Sovrano su rapporto del Ministero della Real Casa e su consiglio del Consiglio Privato della Corona.

Art.10

Estinzione, sospensione e revoca dei titoli

1. Il titolo si estingue:
 - a) per mancanza di eredi legittimi secondo le norme di successione vigenti;
 - b) per espressa dichiarazione del Sovrano;
 - c) per rinuncia irrevocabile del titolare, se prevista dagli statuti.

2. La sospensione del titolo prevede la cessazione temporanea delle dignità e dei titoli propri di cui dell'articolo 7 del presente codice.
3. La sospensione del titolo può essere disposta dal Sovrano in caso di:
 - a) uso improprio o indecoroso;
 - b) comportamento incompatibile con la dignità del titolo;
 - c) false dichiarazioni o irregolarità nella successione o concessione.
4. La revoca è adottata con decreto motivato del Sovrano, previa istruttoria a cura del Ministero della Real Casa.
5. L'estinzione, sospensione o revoca sono annotate nell'Armoriale Generale.

Art.11

Uso dei titoli, dei predicati, delle denominazioni

1. Il titolare può fare uso del titolo e del relativo predicato nei rapporti sociali, protocollari e cerimoniali, nel rispetto delle norme vigenti e delle consuetudini riconosciute.
2. L'uso del titolo o del predicato in atti pubblici o privati è consentito nei limiti stabiliti dall'ordinamento statale.
3. È vietato l'uso di titoli non riconosciuti, di titoli revocati o di titoli che simulino dignità inesistenti o estranee alla tradizione araldica.
4. L'uso improprio del titolo comporta le sanzioni previste dal presente codice, ferme restando le responsabilità civili o penali.
5. Le modalità di indicazione grafica del titolo e del predicato sono definite con regolamento del Ministero della Real Casa, nel rispetto delle norme araldiche.

Capo II

Registro e riconoscimento

Art.12

Registrazione dei titoli

1. Tutti i titoli dinastici e nobiliari riconosciuti dal Sovrano sono iscritti nell'Armoriale Generale dello Stato, di cui all'articolo 6 del presente codice.
2. L'iscrizione avviene su richiesta del titolare o su disposizione del Sovrano e richiede la presentazione dell'atto di concessione o della documentazione genealogica comprovante la successione.
3. La registrazione ha natura dichiarativa e attesta la legittimità formale del titolo nell'ordinamento onorifico.
4. Le variazioni relative allo stato civile, alla successione o all'estinzione dei titoli devono essere comunicate entro sei mesi dal loro verificarsi, a cura degli interessati o del Ministero.
5. L'Armoriale è tenuto in forma digitale e pubblico, secondo modalità telematiche atte a garantirne autenticità e integrità.

Libro III

Degli ordini cavallereschi e delle onorificenze

Capo I

Degli ordini cavallereschi in generale

Art.13

Definizione e natura degli ordini cavallereschi

1. Gli ordini cavallereschi sono istituzioni onorifiche, dinastiche, religiose, civili o militari, dotate di personalità morale e di propri statuti, aventi lo scopo di promuovere meriti, virtù, opere di beneficenza o valori spirituali e civici.
2. Gli ordini sono retti dal Sovrano, quale Gran Maestro, che esercita la *fons honorum* relativa all'ordine stesso.

Art.14

Gradi e insegne

1. Gli ordini cavallereschi possono articolarsi in più gradi, quali: Cavaliere, Ufficiale, Commendatore, Grand'Ufficiale, Cavaliere di Gran Croce, Cavaliere di Gran Croce decorato di Gran Cordone, o altre denominazione previste dagli statuti.
2. Le insegne sono parte essenziale dell'ordine e devono essere conformi alla tradizione iconografica, araldica e normativa dell'istituzione.
3. È vietata la produzione, l'uso o la vendita di insegne non autorizzate o difformi dei modelli ufficiali
4. Le insegne di grado superiore non possono essere indossate senza corrispondente decreto di nomina.

Art.15

Nomina, promozione e revoca

1. Le nomine e le promozioni nell'ordine avvengono mediante Atto Principesco, previo parere del Consiglio Privato della Corona.
2. L'emissione richiede requisiti morali, civili, professionali o religiosi indicati dagli statuti o dal presente codice.
3. La revoca può essere disposta in caso di:
 - a) gravi comportamenti contrari all'etica dell'ordine;
 - b) indegnità;
 - c) uso abusivo o indecoroso delle insegne;
 - d) falsificazione di documenti onorifici.
4. Le decisioni di nomina, promozione o revoca sono annotate nel Registro Ufficiale degli Ordini e delle Decorazioni di cui al Libro IV.

Art.16

Abusi e usurpazioni negli ordini cavallereschi

1. È vietato:
 - a) costituire o divulgare onori privi di legittima *fons honorum*;
 - b) assumere gradi, dignità o qualifiche di ordini non riconosciuti o inesistenti;
 - c) vendere, acquistare o conferire titoli e gradi cavallereschi dietro compenso.
2. Chiunque utilizzi indebitamente titoli, insegne o qualifiche di un ordine è soggetto alle sanzioni previste dal Libro V, ferma restando la responsabilità penale per eventuali reati.
3. Le associazioni private non possono utilizzare denominazioni, simboli o ritualità idonei a creare confusione con ordini cavallereschi legittimi.

Capo II

Degli ordini cavallereschi in particolare

Art.17

Supremo e Stimato Ordine del Corvo

1. Viene confermato il Supremo e Stimato Ordine del Corvo, ordine cavalleresco e dinastico. Il presente articolo è da considerarsi statuto del presente ordine.
2. Il Supremo e Stimato Ordine del Corvo è riservato ai membri della Real Casa o comunque a discrezione del Sovrano.
3. Il Supremo e Stimato Ordine del Corvo è concesso in quattro gradi:
 - a) Cavaliere Gran Commendatore;
 - b) Cavaliere Commendatore;
 - c) Commendatore;
 - d) Cavaliere.

Art.18

Venerabile Ordine di Pasquale II Papa

1. Viene confermato il Venerabile Ordine di Pasquale II Papa, ordine cavalleresco e dinastico, equiparato esclusivamente al Venerabile e Regio Ordine dei Santi Proto e Giacinto. Il presente articolo è da considerarsi statuto del presente ordine.
2. Il Venerabile Ordine di Pasquale II Papa è riservato ai Capi di Stato esteri o ai Capi delle Case Regnanti, già sovrane.
3. Il Venerabile Ordine di Pasquale II Papa è concesso nell'unico grado di Cavaliere.
4. Ai Cavalieri dell'Ordine è concesso a titolo vitalizio il trattamento di "Signoria Illustrissima" e il titolo di "Nobile Don", da anteporre al loro nome in ogni documento.

Art.19

Venerabile e Regio Ordine dei Santi Proto e Giacinto

1. Viene confermato il Venerabile e Regio Ordine dei Santi Proto e Giacinto, ordine cavalleresco e dinastico, equiparato esclusivamente al Venerabile Ordine di Pasquale II Papa. Il presente articolo è da considerarsi statuto del presente ordine.
2. Il Venerabile e Regio Ordine dei Santi Proto e Giacinto è riservato ai Capi di Stato esteri o ai Capi delle Case Regnanti, già sovrane, Cattolici, già Cavalieri di Spada e Cappa dell'Illustrissimo Ordine di San Riccardo Re.
3. Il Venerabile e Regio Ordine dei Santi Proto e Giacinto è concesso nell'unico grado di Cavaliere.
4. Vi possono essere esclusivamente dieci Cavalieri del Venerabile Ordine al contempo.
5. Ai Cavalieri dell'Ordine è concesso a titolo vitalizio il trattamento di "Signoria Illustrissima" e il titolo di "Fedelissimo Don", da anteporre al loro nome in ogni documento.

Art.20

Illustrissimo Ordine di San Riccardo Re

1. Viene confermato l'Illustrissimo Ordine di San Riccardo Re, ordine cavalleresco, il più alto ordine al merito dello Stato. Il presente articolo è da considerarsi statuto del presente ordine.
2. L'Illustrissimo Ordine di San Riccardo Re è riservato a:
 - a) i cittadini di Ninfa, già Cavalieri di Gran Croce Prima Classe del Distinto Ordine Principesco e Regio di Chiara I, di età maggiore di 16 anni con condotta morale e penale ineccepibile;

- b) ai cittadini esteri che non sono parte di ordini cavallereschi di nazioni ostili a Ninfa.
- 3. L'Illustrissimo Ordine di San Riccardo Re è concesso in tre gradi:
 - a) Cavaliere di Spada e Cappa;
 - b) Cavaliere;
 - c) Compagno.

Art.21

Distinto Ordine Principesco e Regio di Chiara I

1. Viene confermato il Distinto Ordine Principesco e Regio di Chiara I, ordine cavalleresco. Il presente articolo è da considerarsi statuto del presente ordine.
2. Il Distinto Ordine Principesco e Regio di Chiara I è concesso a coloro che si sono distinti per meriti e servizi straordinari resi alla Patria e alla Corona o per i cittadini esteri che hanno contribuito allo sviluppo delle relazioni internazionali con il Principato.
3. Il Distinto Ordine Principesco e Regio di Chiara I è concesso in sei gradi:
 - a) Cavaliere di Gran Croce Prima Classe;
 - b) Cavaliere di Gran Croce Seconda Classe;
 - c) Gran Commendatore;
 - d) Commendatore;
 - e) Cavaliere;
 - f) Membro.

Art.22

Ordine al Merito della Corona di Castania

1. Viene confermato l'Ordine al Merito della Corona di Castania, ordine cavalleresco. Il presente articolo è da considerarsi statuto del presente ordine.
2. L'Ordine al Merito della Corona di Castania è concesso a coloro che si sono distinti per meriti e per servizi resi alla Corona di Castania nel campo delle scienze, delle arti, dell'economia e della giustizia.
3. L'Ordine al Merito della Corona di Castania è concesso in tre gradi:
 - a) Commendatore;
 - b) Cavaliere;
 - c) Membro.
4. Ai Commendatori e ai Cavalieri dell'Ordine è concesso a vita il titolo di "Don", da anteporre al loro nome in ogni documento.

Art.23

Abrogazione e riforma dell'Ordine Marziale dell'Aquila Aurea

1. È disciolto e abrogato l'Ordine Marziale dell'Aquila Aurea, istituito con Decreto Principesco 20 ottobre 2025, n.6, articolo 4.
2. I membri dell'Ordine, in base al grado, riceveranno le seguenti onorificenze:
 - a) Compagno: Medaglia di Bronzo al Valor Militare;
 - b) Cavaliere: Medaglia d'Argento al Valor Militare;
 - c) Commendatore: Medaglia d'Oro al Valor Militare;
3. È da considerarsi decaduto il titolo vitalizio di "Don" istituito con il Decreto Legislativo di cui al comma 1 del presente articolo, articolo 4.

Art.24
Disposizioni comuni

Eventuali modifiche agli statuti degli Ordini di cui al presente capo, ovvero le definizioni delle insegne avverranno tramite Atto Principesco.

Capo III
Onorificenze e decorazioni

Art.25
Tipologia delle onorificenze

1. Le onorificenze sono distinzioni individuali conferiti per meriti civili, militari, umanitari, culturali o professionali.
2. Esse possono essere:
 - a) medaglie al valore o al merito;
 - b) croci o distintivi di servizio;
 - c) altre distinzioni previste da leggi o statuti;
3. Le onorificenze non costituiscono titoli nobiliari e non sono trasmissibili agli eredi.
4. Le onorificenze sono istituite tramite Atto Principesco e la gestione ne è affidata dall'ente competente individuato nel suddetto. Eccezione fatta per le ricompense al valor militare, istituite e regolamentate nel presente codice.

Art.26
Modalità di conferimento

1. Le onorificenze sono conferite con decreto dell'autorità competente, su iniziativa propria o su proposta di enti, organi o autorità previste dalla legge.
2. Il conferimento presuppone l'accertamento dei meriti secondo criteri oggettivi e procedure trasparenti.
3. Non possono essere conferite onorificenze a titolo oneroso o a seguito di richieste improprie.

Art.27
Prerogative, precedenza e cerimoniale

1. Le onorificenze conferiscono al titolare il diritto di farne uso nelle cerimonie pubbliche e nei contesti protocollari secondo le normative vigenti.
2. L'uso delle insegne deve avvenire nel rispetto del decoro, delle tradizioni e delle norme cerimoniali.

Art.28
Cumulabilità e incompatibilità

1. Le onorificenze possono essere cumulate.
2. È vietato indossare simultaneamente insegne o distintivi che risultino graficamente incompatibili o che generino confusione con altre onorificenze.
3. Sono incompatibili con l'accettazione delle onorificenze:
 - a) le condanne per reati che comportano indegnità;
 - b) la perdita dei diritti civili o politici;

- c) i comportamenti contrari ai valori e alla dignità dell'istituzione che conferisce la distinzione.
- 4. L'incompatibilità è accertata dall'autorità competente e comporta la sospensione o la revoca dell'onorificenza.

Art.29

Medaglie al Valor Militare

1. Le medaglie al valor militare sono dei pubblici attestati rilasciati dal Sovrano su consiglio del Ministero della Difesa che hanno la finalità di segnalare come degni di pubblico onore gli autori di atti di eroismo militare ovvero di difesa della Patria e della Corona.
2. Le decorazioni al valor militare sono concesse a coloro i quali, per compiere un atto di ardimento che avrebbe potuto omettersi senza mancare al dovere e all'onore, abbiano affrontato scientemente, con insigne coraggio e fedele iniziativa, iniziative belliche o comunque legate alla difesa della Patria e della Corona.
3. Il medagliere delle decorazioni al valor militare è il seguente:
 - a) Medaglia d'oro al valor militare;
 - b) Medaglia d'argento al valor militare;
 - c) Medaglia di bronzo al valor militare.
4. Ai premiati al valor militare è concessa la facoltà di posporre al proprio nome, nei documenti ufficiali, l'acronimo della medaglia a loro concessa.

Libro IV

Delle procedure e dei registri

Capo I

Istruzione delle pratiche

Art.30

Domanda di riconoscimento

1. Le domande di riconoscimento dei titoli sono presentate al Ministero della Real Casa secondo le modalità stabilite dal regolamento attuativo.
2. La domanda deve contenere:
 - a) le generalità complete del richiedente;
 - b) la natura del titolo, ordine od onorificenza richiesto;
 - c) la documentazione probatoria richiesta;
 - d) eventuali attestazioni o segnalazioni da parte di enti o persone qualificate.
3. Le domande incomplete o irregolari sono rinviate al richiedente o segnalate come erranee, in modo che esso ne possa provvedere all'integrazione entro sessanta giorni.
4. Il procedimento non genera diritti soggettivi al conferimento, rimanendo l'attribuzione degli onori sempre discrezionale nei limiti della *fons honorum*.

Art.31

Istruttoria e parere del Ministero della Real Casa

1. Il Ministero della Real Casa provvede all'istruttoria delle domande, verificando la completezza della documentazione e l'idoneità dei requisiti del richiedente.

2. Il Ministero esprime alla Corona parere motivato sulla sussistenza per il conferimento, riconoscimento o rigetto della richiesta.
3. Il Ministero può richiedere ulteriori documenti, testimonianze o chiarimenti, ovvero disporre accertamenti genealogici o araldici.
4. Il parere del Ministero è obbligatorio ma non vincolante per il Sovrano.

Art.32

Rilascio del diploma

1. Ai fini del presente articolo, la Lettera Patente di concessione di un titolo o di un grado cavalleresco è equiparata al diploma emesso dall'autorità concedente per la concessione di un'onorificenza.
2. Il conferimento avviene mediante rilascio del diploma dell'autorità concedente, redatto in forma solenne e registrato negli atti ufficiali.
3. Il diploma deve contenere:
 - a) la denominazione del titolo, ordine od onorificenza;
 - b) le generalità del beneficiario;
 - c) la motivazione del conferimento;
 - d) la data e la firma dell'autorità concedente.
4. La concessione ha effetto dalla data del decreto, salvo diversa previsione.

Art.33

Registrazione e pubblicazione

1. Tutti i diplomi di concessione, riconoscimento, promozione o revoca, nonché le Lettere Patenti affini, sono registrati nel Registro Ufficiale degli Ordini e delle Decorazioni o nell'Armoriale Generale dello Stato.
2. La pubblicazione avviene nelle forme telematiche previste dal regolamento e nella Gazzetta Ufficiale del Principato.
3. La registrazione costituisce condizione necessaria per l'uso pubblico e protocollare del titolo o dell'onorificenza.
4. Ogni variazione relativa allo stato del titolo o dell'onorificenza deve essere annotata senza indugio nel Registro o nell'Armoriale.

Capo II

Armoriale Generale dello Stato e Registro Ufficiale

Art.34

Formazione e contenuto dell'Armoriale Generale dello Stato

1. L'Armoriale Generale dello Stato raccoglie e conserva i titoli, gli stemmi, le armi gentilizie, le insegne degli ordini, nonché ogni altra rappresentazione araldica ufficialmente riconosciuta.
2. Ogni scheda dell'Armoriale contiene:
 - a) la denominazione del titolo;
 - b) la blasonatura dello stemma o dell'insegna;
 - c) la cronotassi dei detentori del titolo;
 - d) l'atto di approvazione o riconoscimento;
 - e) eventuali note storiche e modifiche successive.

3. Le rappresentazioni araldiche registrate non possono essere alterate o reinterpretate senza nuovo atto di approvazione.

Art.35

Formazione e contenuto del Registro Ufficiale degli Ordini e delle Onorificenze

1. Il Registro Ufficiale degli Ordini e delle Onorificenze raccoglie tutte le concessioni da parte del Sovrano, ovvero delle autorità preposte, dei titoli cavallereschi e delle decorazioni individuali di cui al Libro III del presente codice.
2. Il Registro Ufficiale degli Ordini e delle Onorificenze è di competenza del Ministero della Real Casa ed è normato da regolamento attuativo interno.

Art.36

Pubblicità e consultabilità

1. L'Armoriale Generale e il Registro Ufficiale sono interamente pubblici, salvo le generalità oltre al nome e alle denominazioni proprie per ragioni di sicurezza personale.
2. È consentita la consultazione per via telematica attraverso le piattaforme rese disponibili dal Ministero della Real Casa.
3. La riproduzione totale o parziale dei dati registrati è consentita per finalità scientifiche, genealogiche o culturali, previo rispetto delle norme vigenti.
4. Ogni utilizzo commerciale del materiale registrato richiede autorizzazione espressa dal Ministero della Real Casa.

Art.37

Rettifiche e annotazioni

1. Le rettifiche relative a errori materiali, variazione di stato civile, successioni o modifiche araldiche sono annotate nell'Armoriale o nel Registro con apposito provvedimento del Ministero.
2. In caso di contestazione, la rettifica è sospesa fino alla definizione del provvedimento mediante decisione dell'autorità competente.

Libro V

Disposizioni penali e finali

Capo I

Reati, illeciti e sanzioni

Art.38

Uso abusivo di titoli, gradi od onorificenze

1. Chiunque utilizza titoli nobiliari, gradi cavallereschi, onorificenze o predicati non riconosciuti, revocati, inesistenti o conferiti da soggetti privi di legittima *fons honorum*, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000 lire a 500.000 lire.
2. La sanzione è aumentata di un terzo se vengono utilizzati abusivamente i seguenti titoli, insegne od onorificenze:
 - a) titoli di cui all'articolo 7 del presente codice, comma 2, lettera a;
 - b) ordini di cui agli articoli 17, 18, 19 e 20 del presente codice;

- c) Medaglia d'Oro al Valor Militare;
- d) Medaglia d'Oro al Valor Civile.
- 3. La sanzione è aumentata di un quinto se il fatto avviene telematicamente o a mezzo stampa.

Art.39

Millantato titolo

1. Chiunque si attribuisca pubblicamente titoli od onorificenze altrui, ovvero ne millanti il possesso, è punito penalmente con una multa da 25.000 lire a 250.000 lire.
2. La pena è aumentata di un terzo nel caso si verifichino le aggravanti di cui all'articolo 38 del presente codice, comma 2.
3. La pena è aumentata di un terzo se il fatto avviene telematicamente o a mezzo stampa.
4. La pena è aumentata dei due terzi nel caso il millantato titolo sia finalizzato a trarne vantaggio economico, professionale o sociale.
5. Gli enti o le associazioni che favoriscano o diffondano millantati titoli sono soggetti a sospensione delle attività e al loro scioglimento, nonché alla prosecuzione penale dei responsabili.

Art.40

Perfidia legata a titoli, gradi od onorificenze

1. Chiunque, senza averne la facoltà, indossando ovvero sfoggiando insegne facilmente confondibili con quelle riconosciute dall'ordinamento dello Stato ai titoli, gradi cavallereschi od onorificenze, trae altrui in inganno facendo credere di avere il diritto di farle proprie in qualità di possedente di titolo, grado cavalleresco od onorificenza, è punito penalmente con una multa da 20.000 a 200.000 lire.
2. La pena è aumentata di un terzo nel caso si verifichino le aggravanti di cui all'articolo 38 del presente codice, comma 2.
3. La pena è aumentata di un terzo se il fatto avviene telematicamente o a mezzo stampa.
4. La pena è aumentata dei due terzi nel caso la perfidia sia finalizzata a trarne vantaggio economico, professionale o sociale.

Art.41

Produzione indebita o contraffazione di insegne legate a titoli, gradi od onorificenze

1. Chiunque, senza averne la facoltà, produce le insegne proprie dei titoli, degli ordini cavallereschi o delle onorificenze al fine di trarne un ingiusto vantaggio è punito penalmente con una multa da 30.000 a 300.000 lire.
2. La pena è aumentata di un terzo nel caso si verifichino le aggravanti di cui all'articolo 38 del presente codice, comma 2.
3. La pena è aumentata di un mezzo nel caso usi le insegne contraffatte per commettere un reato o illecito.
4. La pena è aumentata di un terzo se il fatto avviene telematicamente o a mezzo stampa.

Capo II

Disposizioni transitorie e finali

Art.42

Norme transitorie

I titoli, ordini e onorificenze riconosciuti anteriormente all'entrata in vigore del presente codice rimangono validi e conservano il loro stato giuridico.

Art.43

Entrata in vigore

1. Il presente codice entra in vigore immediatamente alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Principato.
2. Il Ministero della Real Casa emana entro due mesi i regolamenti attuativi necessari alla piena esecuzione del codice.
3. All'entrata in vigore del presente codice, è da considerarsi abrogato il Decreto Principesco 20 ottobre 2025, n.6.

Il presente decreto è mandato a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Palazzo Sabato il 14 novembre 2025.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Juan Carlos', written over a horizontal line.

VIRTI DI GUARDIA

(firma autografa sostituita a mezzo stampa)